

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-627 del 04/02/2026
Oggetto	Concessione per asportazione legname di risulta per la realizzazione dei lavori relativi alla SCHEDA 22 LINEA R KM 386 del PNRR M2C4 I.3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" nei comuni di Villanova d'Arda (PC) e Polesine Zibello (PR). Corso d'acqua: Fiume Po. Titolare: SUARDI SRL Codice pratica: PC26T0001
Proposta	n. PDET-AMB-2026-649 del 04/02/2026
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**RICHIAMATO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei

ministri il 29 aprile, 2021, trasmesso alla Commissione Europea, e la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

**CONSIDERATO** l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN e, in particolare, la Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica), Investimento 3.3 (Rinaturazione dell'area del Po), incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con un costo complessivo di euro 357.000.000, accompagnato dalla seguente descrizione: "L'area del Po è caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Tutti questi problemi hanno inciso negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico. La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche";

**VISTO** il Protocollo d'intesa del 09 maggio 2022, tra l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per l'attuazione della misura M2C4.3 del PNRR - investimento 3.3: "Rinaturazione dell'area del Po", che disciplina i rapporti tra le Parti interessate a livello territoriale ed il relativo contributo per l'attuazione dell'investimento nel rispetto delle Milestones e dei Target approvati dalla Commissione europea nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni formalizzati nell'Accordo sopra menzionato, con specifico riferimento alla costituzione del Tavolo di Lavoro e del Comitato scientifico, quali strumenti di coordinamento e supporto per la redazione del Programma d'Azione richiamato nelle premesse, oltre che per la progettazione e la realizzazione degli interventi;

**VISTA** la deliberazione n. 13 del 30 marzo 2023 e l'art. 42 del d.l. 13 del 2023 convertito in legge

41/2023 dove viene indicato: "Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3., del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (n. 96 del 2 agosto 2022) sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti";

#### **DATO ATTO**

- del completamento del PFTE del secondo stralcio, con priorità 2A, composto da n. 25 SCHEDE, e del conseguente avvio, in data 28/08/2024, della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. n. 241 del 1990, con le modalità e termini degli artt. 14 bis c. 2 della L. 241 del 1990, dell'art. 13 c.1, lett. a) della L. n. 120 del 2020, e dell'art. 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni in legge n. 41 del 21 aprile 2023, finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, ed alla revoca delle concessioni demaniali;
- che le Determine dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 1329 del 29/10/2024 e 1513 del 28/11/2024, conclusive della Conferenza di Servizi indetta con nota n. 23831 del 28 agosto 2024, con le quali si sono approvate tutte le schede del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'Investimento M2C4 I3.3 - Rinaturazione dell'area del Po", hanno comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree private e la dichiarazione dell'interesse pubblico sopraggiunto per aree demaniali interessate dall'Investimento, quale necessario presupposto per la revoca delle concessioni in essere;
- che AIPo con la Determina Dirigenziale n. 879 del 15/07/2025 ha aggiudicato in via definitiva i lavori relativi alla SCHEDA 22 LINEA R del PNRR M2C4 I3.3 "Rinaturazione

dell'area del Po", Finanziato dall'Unione europea – NEXTGENERATIONEU all'all' ATI

Sia Garden Srl, mandataria, con Impresa Mavili Srl - De Crecis COS.E.MA Verde SRL - Suardi Srl.

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 08/01/2026 con nota registrata al prot. Arpae PG/2026/002339 con cui la ditta SUARDI SRL, con sede legale in Via Cascina Caselle Nuove n. 1 nel comune Malagnino (CR) e P.IVA 01467890198, ha richiesto la concessione per il taglio a raso e asportazione della vegetazione arborea costituita da formazione ripariale presente nell'area del demanio idrico ricadente nella golena del Fiume Po della Regione Emilia-Romagna di estensione pari a 8,6208 ha, di cui 8,0754 ha ricadenti nel Comune di Villanova d'Arda e 0,5454 ha ricadenti nel Comune di Polesine Zibello, individuata catastalmente in parte dei Fogli 10 e 34 livello acque del Comune di Villanova d'Arda (PC) ed in parte del Foglio 3 Sez. A, livello acque del Comune di Polesine Zibello (PR) per la realizzazione dei lavori appaltati da AIPo relativi alla SCHEDA 22 LINEA R KM 386 del PNRR M2C4 I.3.3 "Rinaturazione dell'area del Po";

**DATO ATTO** che AIPo per affidare i lavori di cui al progetto PNRR, tra i quali è compreso anche il taglio a raso della vegetazione arborea in area demaniale, ha espletato una procedura negoziata ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera d), del Codice degli appalti, si ritiene superflua la pubblicazione della predetta domanda sul BURERT;

**CONSIDERATO** che

- i lavori oggetto dell'intervento sono stati autorizzati nella Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. n. 241 del 1990 indetta da AIPo in data 28/08/2024;
- le aree oggetto di concessione non rientrano in zona SIC e ZPS;

**PRESO ATTO:**

- che i lavori sono stati effettuati come da progetto Esecutivo realizzato da AIPo e che AIPo stessa effettua la Direzione Lavori compreso anche il taglio a raso della vegetazione arborea

presente nell'area demaniale;

- in data 12/01/2026 è stata richiesta al Comune di Villanova d'Arda e al Comune di Polesine Zibello la richiesta di convalida della stima del valore del materiale legnoso retraibile ricadente sul territorio regionale, pari a 3.696 quintali, da destinarsi alla produzione di biomassa legnosa per finalità energetiche (cippato), presente sull'area demaniale interessata dai lavori (nota registrata al prot. Arpae PG/2026/004799 del 12/01/2026). Il valore del materiale legnoso retraibile che la ditta deve asportare corrisponderà al canone da versare;

**CONSIDERATO** che il richiesto utilizzo della risorsa demaniale risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto a titolo di canone, salvo conguaglio, l'importo di 9.240,00 euro corrispondente al valore della stima del materiale legnoso retraibile presentata dalla SUARDI SRL. L'importo definitivo sarà stabilito in base alla convalida della stima del materiale legnoso retraibile effettuata dai comuni di Villanova d'Arda e di Polesine Zibello;

**CONSIDERATO** che i lavori di taglio raso della vegetazione arborea sono stati realizzati all'interno di un progetto appaltato e diretto da AIPo e che per gli stessi la ditta SUARDI SRL, facente parte dell'ATI Sia Garden Srl, mandataria, con Impresa Mavili Srl - De Crecis COS.E.MA Verde SRL - Suardi Srl, ha già versato una cauzione provvisoria ai sensi del Codice degli Appalti si ritiene che non sia necessario versare un ulteriore deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta SUARDI SRL, con sede legale in Via Cascina Caselle Nuove n. 1 nel

comune Malagnino (CR) e P.IVA 01467890198, la concessione per l'asportazione del materiale oggetto del taglio a raso della vegetazione arborea costituita da formazione ripariale presente nell'area del demanio idrico di 8,6208 ha, di cui 8,0754 ha ricadenti nel Comune di Villanova d'Arda e 0,5454 ha ricadenti nel Comune di Polesine Zibello, individuata catastalmente in parte dei Fogli 10 e 34 livello acque del Comune di Villanova d'Arda (PC) ed in parte del Foglio 3 Sez. A, livello acque del Comune di Polesine Zibello (PR) per la realizzazione dei lavori appaltati da AIPo relativi alla SCHEDA 22 LINEA R KM 386 del PNRR M2C4 I.3.3 "Rinaturazione dell'area del Po", codice pratica PC26T0001;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **28/02/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/02/2026 (PG/2026/21295 del 03/02/2026);
4. di quantificare l'importo del canone in base al valore del materiale legnoso retraibile in 9.240,00 euro, salvo eventuale successivo conguaglio. L'importo definitivo sarà stabilito in base alla stima del materiale legnoso retraibile effettuata dai comuni di Villanova d'Arda e di Polesine Zibello;
5. di dare atto che AIPo, come riportato nella Determina Dirigenziale n. 879 del 15/07/2025 con cui ha aggiudicato in via definitiva i lavori relativi alla SCHEDA 22 LINEA R del PNRR M2C4 I.3.3 "Rinaturazione dell'area del Po", Finanziato dall'Unione europea – NEXTGENERATIONEU all'ATI Sia Garden Srl, mandataria, con Impresa Mavili Srl - De Crecis COS.E.MA Verde SRL - Suardi Srl, ha esperito tutte le verifiche antimafia ai sensi della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia";
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione

concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARPAE e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a SUARDI SRL, con sede legale in Via Cascina Caselle Nuove n. 1 nel comune Malagnino (CR) e P.IVA 01467890198 (cod. pratica PC26T0001).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata catastalmente in parte dei Fogli 10 e 34 livello acque del Comune di Villanova d'Arda (PC) ed in parte del Foglio 3 Sez. A, livello acque del Comune di Polesine Zibello (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 8,6208 ha, di cui 8,0754 ha ricadenti nel Comune di Villanova d'Arda e 0,5454 ha ricadenti nel Comune di Polesine Zibello, è destinata all'asportazione del materiale oggetto del taglio a raso della vegetazione arborea costituita da formazione ripariale presente nell'area del demanio idrico per la realizzazione dei lavori appaltati da AIPo relativi alla SCHEDA 22 LINEA R KM 386 del PNRR M2C4 I.3.3 "Rinaturazione dell'area del Po".

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione è fissato in base al valore del materiale legnoso retraibile in 9.240,00 euro, salvo conguaglio. L'importo definitivo sarà stabilito in base alla convalida della stima del materiale legnoso retraibile effettuata dai comuni di Villanova d'Arda e di Polesine Zibello;

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **28 febbraio 2026**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

#### **ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

#### **ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia

idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque danno che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni contenute nel Progetto esecutivo di AIPo riguardo alle modalità di taglio della vegetazione, all'installazione e gestione delle aree di cantiere ed alle particolari condizioni idrauliche dell'area in oggetto.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**